

## **Interrogazione n. 866**

presentata in data 12 settembre 2019

a iniziativa del Consigliere Leonardi

**“Mancato pagamento Schede AeDES con esito “A” ai tecnici professionisti che hanno effettuato i sopralluoghi dopo il sisma”**

a risposta orale

Premesso che:

- il Governo, con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, ha disposto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
- l'ammissione degli interventi di riparazione e ricostruzione al contributo è stata subordinata all'accertamento dei danni, previa valutazione dello stato di agibilità degli edifici danneggiati mediante la compilazione della scheda cosiddetta AeDES (Agibilità e Danno dell'edificio nell'Emergenza Sismica), di cui all'articolo 8 del decreto-legge 189/2017;
- al fine di velocizzare l'iter per la valutazione del fabbisogno di soluzioni abitative temporanee, a causa del notevole incremento dei danni al patrimonio edilizio nei territori colpiti dovuti al susseguirsi degli eventi sismici dell'ottobre 2016, con Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, n. 405/2016, è stata inserita una ricognizione cosiddetta FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), che si affianca, precedendolo, al rilevamento AeDES, e che attesta se un edificio è agibile o non utilizzabile.
- Il danno viene graduato secondo i parametri di cui alle lettere “A”, agibilità, “B”, agibile con provvedimenti di pronto intervento, ossia danni lievi, “C”, parzialmente inagibile, “D” temporaneamente inagibile, “E”, edificio inutilizzabile in ogni sua parte, ossia danni gravi, “F”, edificio inagibile per rischio esterno;
- l'Ordinanza n. 10 del Commissario straordinario alla ricostruzione, in attuazione di quanto previsto nel 189, reca “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post-sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- il Governo, con il decreto-legge del 9 febbraio 2017, n.8, ha disposto “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”

Premesso ancora che:

- l'articolo 13 del succitato decreto 8/2017, al comma 2, stabilisce che “il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati”, ovvero nel contributo concesso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, mentre come è sottinteso, nel caso delle schede AeDES con esito “A” non seguirà un decreto di contributo per i lavori di ricostruzione dell'immobile e le stesse perizie andavano pagate subito ai tecnici professionisti;
- l'articolo 13 del succitato decreto 8/2017, al comma 3, stabilisce che con le ordinanze commissariali sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista e che “con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 189/2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES.

Considerato che:

- già da tempo i tecnici professionisti, non da ultimo con il documento redatto dell'Inarsind, denunciano il mancato pagamento delle schede AeDES, classificate come "A", che sarebbe dovuto essere stato immediato dopo la presentazione dell'elaborazione a seguito del sopralluogo e delle connesse attività periziali all'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

per quanto sin qui riportato,

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale, nonché Vicecommissario alla Ricostruzione, per conoscere:

1. Quali siano le ragioni per le quali, a distanza di tre anni dagli eventi sismici, i tecnici professionisti non siano ancora stati pagati per un lavoro che è chiaramente concluso al momento dell'attestazione dell'agibilità dell'immobile.
2. Se si è a conoscenza della cifra relativa all'ammontare totale delle schede AeDES classificate come "A" e tutt'ora non pagate ai tecnici professionisti.
3. Quali azioni intende mettere in campo per velocizzare concretamente il pagamento delle AeDES - esito "A".